

Allegato a)



REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA DELEGA ALL'ESECUZIONE DELLA VERIFICA PRIMA CEE DEGLI STRUMENTI DI MISURA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Oggetto del Regolamento*

Il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio del provvedimento di delega alla verifica prima CEE degli strumenti di misura di una determinata categoria, in conformità alla direttiva 4 maggio 2001 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

Articolo 2 *Definizione*

La delega alla verifica prima CEE consiste nell'attribuire al fabbricante che ne faccia richiesta l'esecuzione del controllo CEE, nonché attestarne la verifica prima CEE.

La verifica prima CEE degli strumenti di misura deve essere effettuata dal fabbricante secondo le modalità ed alle condizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798 e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti relativi alle direttive comunitarie particolari emanate per la categoria di cui alla delega.

CAPO II MODALITÀ DI DELEGA

Articolo 3 *Domanda di delega alla verifica prima CEE*

La domanda di delega alla verifica prima CEE deve essere presentata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Belluno (nel prosieguo definita per semplicità Camera di Commercio) dal fabbricante di strumenti e di dispositivi di misura, la cui fabbrica si trovi nel

territorio della provincia, a cura del legale rappresentante o delegato.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione dello stabilimento di produzione e della categoria di strumenti metrici oggetto della delega;
- b) l'elencazione della strumentazione disponibile per il controllo e la descrizione delle procedure di prova che si intendono adottare;
- c) l'indicazione dei marchi e dei sigilli di protezione che si intendono utilizzare;
- d) l'impegno ad adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità, nonché quello di mantenerlo in efficienza;
- e) l'impegno ad informare la Camera di Commercio circa qualsiasi aggiornamento del sistema di qualità intervenuto a seguito di cambiamenti, quali l'adozione di nuove tecnologie o nuove concezioni della qualità;
- f) l'impegno a redigere, conservare e tenere a disposizione degli Ispettori Metrici le distinte di verifica prima CEE degli strumenti legalizzati per un termine non inferiore a cinque anni (tali distinte dovranno riportare la data della verifica prima effettuata dal fabbricante, l'indicazione dei numeri di matricola degli strumenti sottoposti a verifica e la sottoscrizione del responsabile delle procedure di qualità e degli aspetti metrologici legali di cui alla lettera h);
- g) l'impegno a conservare e a tenere a disposizione degli Ispettori Metrici i dati di prova degli strumenti verificati associati ai relativi dispositivi di verifica;
- h) l'indicazione dei responsabili aziendali delle procedure di qualità e delle operazioni di verifica prima CEE;
- i) l'impegno ad adempiere agli obblighi derivanti dal provvedimento di delega;
- j) l'indicazione dell'organismo che, su incarico del fabbricante, ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità alle norme organizzate e comunitarie o equivalenti;
- k) la dichiarazione dell'organismo di certificazione di essere soggetto istituzionalmente rivolto al settore produttivo comprendente gli strumenti oggetto della richiesta di delega e di essere accreditato a livello nazionale o comunitario sulla base della norma UNI CEI EN 45012 o equivalente;
- l) l'impegno dell'organismo di certificazione ad inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti alla Camera di Commercio delegante;

m) la dichiarazione del fabbricante che la natura del rapporto intercorrente tra lo stesso e l'organismo di certificazione non alteri le funzioni di garanzia di quest'ultimo.

La domanda deve essere accompagnata dalla documentazione attestante il pagamento a favore della Camera di Commercio della tariffa in vigore per lo svolgimento delle funzioni metriche.

Articolo 4

Documentazione ulteriore

Alla domanda devono essere allegati il manuale di garanzia della qualità e le relative procedure nonché i certificati di approvazione CEE dei modelli di strumenti di misura prodotti, in corso di validità e con la relativa traduzione giurata qualora necessaria.

All'atto della domanda, il fabbricante deve produrre inoltre tutta la documentazione necessaria per valutare l'idoneità dell'attrezzatura di controllo presente nello stabilimento di produzione e le relative adeguate garanzie offerte nel settore metrologico.

La documentazione sopra citata deve consentire una comprensione chiara ed univoca dei programmi, dei piani, dei manuali e dei verbali riguardanti la qualità, con specifico riferimento a:

1. gli obiettivi di qualità della struttura organizzativa, responsabilità e poteri di direzione per quanto concerne la qualità del prodotto;
2. il processo di fabbricazione, le tecniche di controllo e di garanzia della qualità che verranno messe in atto;
3. gli esami e le prove che verranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della loro frequenza;
4. gli strumenti atti a controllare il conseguimento della qualità richiesta dal prodotto ed il reale funzionamento del sistema di garanzia della qualità;
5. la taratura degli strumenti di misura e dei dispositivi di controllo utilizzati.

Per la predisposizione della domanda e per l'allegazione della documentazione richiesta il fabbricante si avvale delle facoltà previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 5

Provvedimento di delega

La Camera di Commercio, in esito all'istruttoria condotta, emana il provvedimento di delega ovvero di diniego della stessa, a firma del Segretario Generale o di un dirigente delegato.

Il termine dell'istruttoria è fissato in novanta giorni e decorre dalla data di presentazione della domanda prodotta nei termini e nei modi stabiliti ai precedenti articoli 3 e 4.

Il termine di novanta giorni può essere interrotto una sola volta ove il responsabile dell'istruttoria ravvisi la necessità di ottenere chiarimenti, precisazioni o allegazioni ulteriori in ordine alla documentazione prodotta. In tal caso, egli comunicherà al fabbricante dettagliata richiesta ed il termine riprenderà a decorrere dal ricevimento della documentazione ulteriore.

La Camera di Commercio comunica il provvedimento di delega a tutte le Camere di Commercio ed alla Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, Ufficio D3 - Strumenti di Misura, del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'eventuale provvedimento di diniego deve essere motivato; avverso lo stesso può essere presentato ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Articolo 6

Contenuto del provvedimento

Il provvedimento di delega deve contenere:

- a) l'indicazione dello stabilimento di produzione e della categoria di strumenti metrici oggetto della delega, nonché gli estremi della direttiva particolare dell'Unione Europea e del relativo decreto di attuazione;
- b) il numero identificativo che deve essere inserito nella parte inferiore dell'impronta "e" facente parte della marcatura di verifica CEE, nonché le caratteristiche degli eventuali marchi e sigilli di protezione autodistruggenti al distacco;
- c) la validità temporale del provvedimento;
- d) il responsabile aziendale delle operazioni di verifica prima CEE;
- e) l'ammontare dell'onere economico a carico del fabbricante per l'ottenimento della delega.

Articolo 7

Obblighi del fabbricante

Il fabbricante deve depositare l'impronta dei punzoni ovvero il modello delle etichette autodistruggenti al distacco presso l'Ufficio Metrico della Camera di Commercio, che ne curerà la custodia.

Articolo 8

Sorveglianza

La Camera di Commercio, attraverso l'Ufficio Metrico, esercita la più opportuna sorveglianza a che il fabbricante adempia agli obblighi imposti con il provvedimento di delega.

La sorveglianza è esercitata non solo attraverso la conoscenza dei rapporti dell'organismo di certificazione, ma anche mediante verifiche a campione sugli strumenti metrici presenti nello stabilimento e visite ispettive non preannunciate.

Al fine di agevolare la sorveglianza nei termini sopra indicati, è fatto obbligo al fabbricante di consentire l'accesso degli Ispettori Metrici nei luoghi di fabbricazione, di prova e di immagazzinamento degli strumenti metrici, fornendo agli stessi tutte le informazioni necessarie attinenti, in particolare, alla documentazione tecnica e a quella relativa al sistema di garanzia della qualità.

In occasione dei controlli metrologici e delle verifiche ispettive effettuate, la Camera di Commercio rilascia al fabbricante interessato un rapporto sulla sorveglianza effettuata.

Articolo 9 **Sospensione**

La Camera di Commercio, sentito il fabbricante, con provvedimento motivato del Segretario Generale o del dirigente delegato, sospende la delega qualora:

- a) il fabbricante non ottemperi a quanto prescritto in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità, dall'organismo di certificazione o dalla Camera di Commercio;
- b) il fabbricante non rispetti le condizioni per il rilascio della delega o il provvedimento di ammissione alla verifica prima CEE o ai requisiti metrologici regolamentari;
- c) il fabbricante apponga le iscrizioni, i marchi e i sigilli di protezione, prescritti nel provvedimento di delega, su strumenti che non presentano la conformità o la rispondenza dichiarata;
- d) il fabbricante commetta qualunque altra irregolarità nell'esercizio della delega.

Il provvedimento di sospensione è revocato qualora venga rimossa la causa che lo ha determinato.

Avverso il provvedimento di sospensione può essere presentato ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Articolo 10 **Revoca**

La Camera di Commercio, sentito il fabbricante, con provvedimento motivato del Segretario Generale o del dirigente delegato, revoca la delega alla verifica prima CEE qualora:

- a) il fabbricante non rimuova, entro il termine di sei mesi dall'emanazione del provvedimento di sospensione la causa che lo ha determinato;
- b) il fabbricante effettui ripetute violazioni.

Qualora a seguito di accertamenti risulti che il fabbricante abbia indebitamente apposto il marchio di delega alla verifica prima CEE su strumenti:

- a) non compresi tra quelli indicati nel provvedimento di delega;
- b) non conformi al modello approvato;
- c) conformi ad un modello approvato, ma che non soddisfino i requisiti ad esso applicabili,

la Camera di Commercio dispone altresì, con provvedimento motivato da notificare agli interessati, il ritiro degli strumenti dal mercato vietandone o limitandone l'immissione in servizio e/o sul mercato, informandone immediatamente la competente Commissione della CEE.

La Camera di Commercio comunica il provvedimento di revoca a tutte le Camere di Commercio ed alla Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, Ufficio D3 - Strumenti di Misura, del Ministero dello Sviluppo Economico.

Avverso il provvedimento di revoca può essere presentato ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Articolo 11

Rinnovo

Il provvedimento di delega alla verifica prima CEE ha validità annuale, corrispondente all'anno solare.

Il provvedimento di delega alla verifica prima CEE è rinnovato ogni anno su istanza da proporsi entro il 31 gennaio, dietro pagamento della tariffa in vigore per lo svolgimento delle funzioni metriche.